

Bruxelles, 5 marzo 2018 (OR. en)

6796/18

**Fascicolo interistituzionale:** 2018/0037 (NLE)

> **AELE 5 EEE 2** N 2 ISL<sub>2</sub> FL 3 MI 142 **TRANS 95**

# **PROPOSTA**

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	5 marzo 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 82 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 82 final.

All.: COM(2018) 82 final

6796/18 IT DGC 2A



Bruxelles, 27.2.2018 COM(2018) 82 final

2018/0037 (NLE)

# Proposta di

# **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IT IT

### **RELAZIONE**

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

### Motivi e obiettivi della proposta

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE per integrarvi il regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea<sup>1</sup>.

Gli adattamenti che figurano nell'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE non si limitano a quanto si possa considerare semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.

### • Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell'UE già esistente.

### • Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'acquis dell'UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell'accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

# 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

## • Base giuridica

La legislazione da integrare nell'accordo SEE si fonda sugli articoli 91 e 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio<sup>2</sup> relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il SEAE, in collaborazione con la Commissione, trasmette il progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. Il SEAE conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

### • Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

1

Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione.

Il processo di integrazione dell'acquis dell'UE nell'accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l'impostazione adottata.

### • Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.

### • Scelta dell'atto giuridico

In conformità dell'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

# 3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

### • Assunzione e uso di perizie

Non pertinente

### • Valutazione d'impatto

Non pertinente

### 4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'integrazione del regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione nell'accordo SEE non ha alcuna incidenza sul bilancio.

### 5. ALTRI ELEMENTI

### • Descrizione dell'adattamento proposto

Il regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione prevede l'istituzione di un "comitato direttivo" di cui alla sezione 7.1.4 dell'allegato. Il comitato direttivo istituisce la struttura strategica necessaria per gestire e coordinare con efficacia i lavori per l'attuazione della specifica tecnica di interoperabilità (STI) per le "applicazioni telematiche per il trasporto merci" (TAF- Telematics Applications for Freight).

Conformemente alla struttura a due pilastri dell'accordo SEE, negli Stati EFTA tali funzioni saranno affidate all'Autorità di vigilanza EFTA. Gli Stati EFTA-SEE

richiedono pertanto per l'Autorità di vigilanza EFTA lo status di osservatore nel comitato direttivo.

Si osservi che i membri del comitato direttivo possono proporre a tale comitato di includere altre organizzazioni in qualità di osservatori laddove sussistano valide ragioni tecniche e organizzative.

### Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 91 e 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea.

considerando quanto segue:

- L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>4</sup> ("accordo SEE") è entrato in vigore il (1) 1° gennaio 1994.
- A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di (2) modificarne, tra l'altro, l'allegato XIII (Trasporti).
- Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1305/2014 della (3) Commissione<sup>5</sup>
- Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo **(4)**
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

<sup>3</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3. Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica

tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).

## HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE deve basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

## Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il Presidente